


Comune di Sommacampagna Verona	
14/1/2010	
Nr. 0000490	Titolario
	6 9



GIÀ ANALIZZATO
VIA FAX

RACCOMANDATA A.R.

Prot. N° 12/2010

Spett.le
Comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto
37066 SOMMACAMPAGNA

Alla cortese att.ne del Sindaco

11 GEN 2010

Oggetto: delibera giunta comunale n. 197 del 19.11.2009. Avvio del procedimento di annullamento o revoca in autotutela procedura di assegnazione, atti presupposti e conseguenti "recupero ambientale dell'ex cava siberie".

L'avvio del procedimento in esame non meriterebbe in realtà partecipazione, in quanto appare eclatante che codesta amministrazione abbia perfino ritenuto di avviare un siffatto procedimento, in assenza del seppur minimo presupposto di legge.

La posizione assunta dal Comune è viziata da un grave sviamento di potere, peraltro già denunciato.

Solo per non apparire inermi dinanzi ad un simile atto ci si limita ad evidenziare quanto già ben noto all'amministrazione comunale, richiamando per quanto non esposto quanto scritto nelle precedenti note.

1. Anzitutto, il Comune "interpreta" a posteriori (dopo 7 anni dall'avvio della procedura e tre anni e mezzo dall'affidamento, avvenuto dal 2006 - v. infra) la propria volontà in modo strumentale alle finalità dell'attuale amministrazione (estranea com'è del tutto evidente all'interesse dell'Ente) e lo fa sostenendo che l'iniziativa non è un "Recupero ambientale" di un ex cava dismessa di proprietà comunale bensì un "Discarica". L'affermazione è priva di alcun pregio in relazione agli atti assunti ed in ogni caso tradisce l'intento illecito dell'Amministrazione comunale. Sul punto non si può che ripercorrere la posizione corretta e motivata che codesta amministrazione ha assunto all'avvio del procedimento, alla quale la scrivente società si è semplicemente conformata. Il Comune, prima di avviare la complessa iniziativa, oltre otto anni e mezzo fa, prendeva espressamente e correttamente in considerazione l'oggetto della propria iniziativa, facendo presente che il Comune era proprietario della ex cava dismessa (abbandonata, degradata e pericolosa, certo ricettacolo di smaltimenti abusivi) ed intendeva procedere al suo recupero, riconducendo l'area a livello di piano di campagna e ripristinando sotto il profilo ambientale la superficie per una fruibilità futura

Geo Nova S.p.A.



mediante realizzazione di una discarica controllata. Il riempimento controllato dell'invaso è, come ben noto, un passaggio obbligato per giungere al recupero ambientale del sito occupato da una cava dismessa e degradata; un mezzo per il raggiungimento della finalità dichiarata e reale di ricomposizione ambientale di una cava dismessa. Né può essere revocato in dubbio che i presupposti per la corretta e motivata determinazione comunale fossero certi, considerato che (i) l'area era di proprietà comunale; (ii) l'area era compromessa, trattandosi di una cava dismessa e abbandonata, utilizzata o comunque utilizzabile per l'abbandono incontrollato di rifiuti (iii) l'area abbisognava di un progetto di ripristino del piano di campagna e di recupero ambientale del sito. Orbene, in tale contesto la determinazione comunale di provvedere al recupero ambientale dell'area di proprietà mediante riempimento e ripristino ambientale della superficie è stata puntualmente motivata. La circostanza poi che il Comune abbia provveduto alla realizzazione dell'intervento pubblico con uno schema procedimentale efficace ed anche lucroso per le casse comunali non è certo un sintomo di illegittimità degli atti. Il presunto motivo di illegittimità che ora viene sollevato dopo otto anni dall'avvio dell'iniziativa, guarda caso dagli attuali amministratori prima all'opposizione, è infondato, specioso e strumentale e sarà agevole dimostrarlo in un eventuale giudizio.

2. Ma la verità è che sussiste una ragione perfino assorbente che rende a dir poco eclatante l'iniziativa comunale, evidenziando il chiaro sviamento di potere che sottende all'avvio del procedimento. Costituisce *ius receptum* che il provvedimento con il quale l'Amministrazione dispone l'annullamento d'ufficio di una precedente determinazione, da essa adottata, non può fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della legalità, dovendo sussistere un interesse pubblico concreto, oggettivo e prevalente rispetto agli interessi privati e pubblici concorrenti fondati sul medesimo atto amministrativo e dovendo intervenire entro un termine ragionevole dalla sua emanazione. Il Comune nella fattispecie intenderebbe annullare per un presunto (e del tutto inesistente) vizio originario la procedura di affidamento dell'intervento di recupero ambientale della propria cava dismessa mediante realizzazione di una discarica controllata, avviata come detto all'incirca 8 anni e mezzo fa, affidata quasi quattro anni fa dopo una duplice gara e alcuni contenziosi al TAR nei quali il Comune ha correttamente e vittoriosamente difeso la procedura, già parzialmente eseguita con riferimento alla prima gravosa fase progettuale e amministrativa mediante ottenimento di Valutazione di Impatto Ambientale e AIA e, ancora, già parzialmente eseguita con riferimento alla seconda fase mediante installazione del cantiere e realizzazione delle opere preliminari (assentite per iscritto dal Sindaco), produzione delle garanzie bancarie per la realizzazione della fase di riempimento etc. Ora, il Comune


Geo Nova S.p.A.



non potrà certo affermare che l'interesse è ambientale, perché allora dovrebbe smentire la Valutazione di Impatto ambientale positiva e l'A.I.A., procedimenti ai quali per di più ha invece partecipato attivamente sulla base della condivisa compatibilità ambientale della modalità di riempimento dell'ex cava dismessa. Allo stesso modo non potrà assumere che l'interesse dell'Ente è economico, poiché anzi l'illecita iniziativa del Comune porterebbe con sé – anche prescindendo dal grave pregiudizio per il soggetto privato, milionario e dunque certo non ignorabile – la perdita certa di oltre 20 milioni di euro in capo al Comune, perdita di cui qualcuno dovrà rispondere agli organi competenti a giudicare sul danno erariale (unitamente al risarcimento dei danni subiti dal privato), spiegando a questi organi (procura della Corte dei Conti) che si è rinunciato alla ricomposizione dell'area pubblica dismessa ed a circa 20 milioni dell'Ente sulla base di una mera opinione sui presupposti giuridici della procedura di gara, avviata 8 anni prima, affidata 4 anni prima, mai impugnata sul punto ed anzi difesa in giudizio dal Comune in due ricorsi al TAR risultandone vittorioso ! Né ancora il Comune potrà insistere sul presunto improprio utilizzo di una procedura amministrativa, in quanto la procedura seguita è addirittura aggravata sotto il profilo concorrenziale e quindi massimamente coerente con le finalità dichiarate del Comune, sicché, quand'anche per ipotesi irregolare – ma sappiamo che così non è - non potrebbe in alcun modo essere considerata lesiva degli interessi del Comune (portando anzi al miglior risultato per il Comune, che recupera la propria area degradata e dismessa e incassa al contempo diversi milioni di euro nelle proprie casse).

3. Dall'altro lato, è quanto meno eclatante l'affermazione secondo cui otto anni (ma anche 4, se si considera la data dell'affidamento) concreterebbero il requisito del cd. "tempo ragionevole" al quale fa riferimento la legge quale presupposto imprescindibile per ritenere legittimo l'intervento in autotutela (ma si badi, sempre sussistendo gli altri requisiti che qui non sussistono). Si dimentica che il legislatore fornisce un indizio di quale sia il tempo da ritenersi di regola ragionevole per l'annullamento degli atti amministrativi in relazione al concorrente interesse alla stabilità dei rapporti; ed è il termine di decadenza per l'impugnazione, ossia per la richiesta dell'annullamento giurisdizionale (60/120 giorni). Decorso tale termine il legislatore ritiene ininfluente la legittimità degli atti (nel caso di specie peraltro pacificamente insussistente), prevalendo l'interesse alla stabilità "della cosa pubblica", che sarebbe altrimenti irrimediabilmente compromesso lasciando permanere per un tempo maggiore il dubbio sulla efficacia degli atti amministrativi. Orbene, il ragionevole termine al quale si fa riferimento la legge (ma ben prima la giurisprudenza) nel consentire, anche in mancanza di impugnazione, e in presenza di determinati requisiti, l'annullamento degli atti in autotutela richiama i medesimi principi ed è pertanto quantitativamente analogo, tanto

Geo Nova S.p.A.



più quando gli atti hanno coinvolto soggetti terzi in termini gravi. Ed è per tale ragione che la giurisprudenza ha ritenuto “non ragionevoli” per l’intervento in autotutela anche tempi di qualche mese e che mai ha invece giudicato ragionevoli tempi dell’ordine di qualche anno, nemmeno in presenza di interessi pubblici all’annullamento del tutto evidenti e indiscutibili (e non della sussistenza, come nella fattispecie, di un interesse del Comune esattamente contrario all’annullamento !).

4. Miope infine è il riferimento al diritto del privato al più ad un danno pari all’interesse negativo. Invero, anche omettendo di considerare che nella fattispecie tale voce di danno ha valore milionario stanti gli otto anni dall’avvio della gara e l’ingente attività posta in essere dalla società in questi anni, oltre agli impegni assunti contrattualmente con terzi e le chance alternativa abbandonate, si consideri che ben più certo e quantificabile senza smentita alcuna è il danno erariale del quale gli amministratori dovranno in ogni caso dare conto ed il cui ammontare è di agevole calcolo.

Si attende il provvedimento finale, preannunciando che qualora si provvedesse illecitamente alla revoca degli atti relativi all’iniziativa suindicata, avviata da codesto Comune otto anni orsono, affidata alla scrivente quattro anni orsono e parzialmente attuata, si procederà in ogni sede per il ristoro del pregiudizio sofferto e si diffideranno i soggetti pubblici a dare adeguatamente conto della vicenda alla competente Corte dei Conti per l’ingente danno erariale procurato.

Distinti saluti.

Geo Nova S.p.a.
L'Amministratore Delegato
Luca Cini

Geo Nova S.p.A.